



Oggetto: FAQ bando SRE01 drd n. 256 del 3/07/2026

Quesito n. 1

Un imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola in qualità di **Coltivatore Diretto**, successivamente alla pubblicazione del bando SRE01, acquista un terreno agricolo che **non viene mai utilizzato nell'ambito della propria azienda**, non viene inserito nel proprio fascicolo aziendale.

Successivamente, il medesimo terreno viene concesso in affitto al figlio, il quale intende insediarsi per la prima volta quale capo azienda e presentare domanda di sostegno a valere sull'intervento SRE01.

Si precisa inoltre che:

l'azienda agricola del padre **prosegue regolarmente la propria attività** e non cessa la conduzione aziendale; il terreno acquistato **non entra mai a far parte dell'azienda agricola paterna**, né sotto il profilo della conduzione né ai fini dell'aggiornamento del fascicolo aziendale;

il giovane acquisisce la disponibilità del fondo esclusivamente mediante contratto di affitto conforme ai requisiti previsti dal bando.

Si chiede di conoscere se, nella fattispecie descritta, il giovane agricoltore possa accedere ai benefici dell'intervento SRE01 ovvero se tale situazione debba essere ricondotta alle ipotesi di non ammissibilità previste dal requisito C05 del bando, pur in assenza di trasferimento o frazionamento dell'azienda agricola del genitore.

Risposta:

Il requisito C05 non consente l'insediamento in un'azienda derivante dal frazionamento di un'azienda agricola preesistente riconducibile al coniuge o a parenti entro il primo grado. Nel caso prospettato dal quesito il terreno concesso in fitto dal padre non partecipa alla azienda agricola paterna, come risulta da fascicolo SIAN, e pertanto non si configura il caso di frazionamento aziendale.

Per acquisiti dopo il 01/06/2024, nella dichiarazione in RTA del CUAA del dante causa, verrà spuntata la parte "parente entro il 1° grado" e quindi la fattispecie sarà oggetto di verifica istruttoria (inserire prova documentale).

Quesito n. 2

un soggetto giovane, che non risulta attualmente titolare né capo azienda di un'impresa agricola, intende insediarsi quale giovane agricoltore presentando domanda di sostegno a valere sull'intervento SRE01 mediante acquisizione, con idoneo titolo di conduzione, di una parte dei terreni appartenenti all'azienda agricola del fratello.

Si precisa che, a seguito del trasferimento della disponibilità di parte dei terreni:

il fratello cedente manterrà la propria azienda agricola, continuando regolarmente l'attività di impresa; il giovane costituirà una distinta azienda agricola, autonoma sotto il profilo gestionale, amministrativo e fiscale.

Si chiede di conoscere se la fattispecie sopra descritta sia ammissibile ai fini dell'intervento SRE01 oppure se debba essere considerata riconducibile all'ipotesi di "frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti entro il primo grado" prevista dal requisito C05 del bando, con conseguente esclusione dall'accesso al sostegno.

Risposta:

Il requisito C05 non consente l'insediamento in un'azienda derivante dal frazionamento di un'azienda agricola preesistente riconducibile al coniuge o a parenti entro il primo grado, fatti salvi i casi espressamente previsti



dal bando.

Il fratello è un parente di secondo grado e non rientra, pertanto, in tale ambito. La fattispecie descritta è pertanto ammissibile sotto il profilo del requisito C05.

Quesito n. 3

Nel bando al capitolo 6 "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'" al punto 5 sono indicate le condizioni di ammissibilità e di esclusione, e nelle varie casistiche è sempre fatto riferimento all'ipotesi di subentro in altre aziende, mentre al capitolo 6.1 è specificato che il richiedente, persona fisica o giuridica, deve aver avviato e completato, nell'arco dei 24 mesi antecedenti al rilascio della Domanda di Sostegno (DDS), i seguenti adempimenti: acquisizione dell'azienda agricola con titolo di proprietà, affitto, concessione o altro titolo di conduzione valido risultante dal Fascicolo aziendale. Si domanda:

- a) per l'adesione al bando e l'ammissibilità della domanda è condicio sine qua non subentrare **o rilevare altra azienda ??**
- b) può partecipare al bando un'azienda costituitasi ex-novo (senza subentro in altra azienda) con terreni parte in proprietà e parte concesse in affitto ma non dichiarati in altri F.A. da almeno 24 mesi, nonché con presenza di bestiame acquistato sul libero mercato.

Risposta:

- a) Il paragrafo 6.1 richiede l'acquisizione dell'azienda agricola con titolo di proprietà, affitto, concessione o altro titolo di conduzione valido risultante dal Fascicolo aziendale, senza esigere che l'azienda preesista in capo ad altro soggetto. Il requisito C05 non vieta il subentro in sé, ma solo in caso di aziende formatesi dopo il 01/06/2024 per frazionamento in ambito familiare fino al 1° grado di parentela (salvo successione *mortis causa*), per passaggio anche parziale tra coniugi già titolari di azienda agricola, o da società costituite *ex novo* tra coniugi nelle ipotesi ivi indicate. Ogni altra forma di acquisizione è ammissibile.
- b) L'azienda costituita *ex novo* è ammissibile, anche con terreni parte in proprietà e parte in affitto e con bestiame acquistato sul libero mercato. Restano fermi gli altri requisiti previsti dal bando.

Quesito n. 4:

Nel testo del bando al capitolo 6.1 " ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'" è riportato:

Aver aperto per la prima volta: posizione presso la Camera di Commercio con codice ATECO 01.

Domanda:

Non essendovi nessun riferimento alla data di attivazione della P.IVA si ipotizza che possa presentare domanda una ditta con P.IVA con codice ATECO 01. attiva anche da oltre 24 mesi purché la posizione presso la Camera di Commercio sia attiva da meno di 24 mesi alla data di presentazione della DDS: si conferma tale ipotesi??

Risposta:

Il premio di Primo insediamento è rivolto a giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola come capo azienda. *L'insediamento coincide con l'assunzione, per la prima volta, del controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in qualità di capo azienda, e deve essere avvenuto nei 24 mesi antecedenti il rilascio della DDS.*

Ove tale condizione risulti realizzata anteriormente a detto termine, la domanda è inammissibile.

La sussistenza di tale condizione è accertata sulla base delle risultanze del Registro Imprese/CCIAA e della relativa visura camerale, del Fascicolo aziendale validato e dei titoli di conduzione ivi registrati, delle banche dati previdenziali INPS e degli archivi SIAN/AGEA e regionali, nonché delle dichiarazioni rese in Relazione Tecnica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ove da tali evidenze — ivi compresa l'eventuale apertura di partita IVA con codice ATECO 01 accompagnata dall'effettivo esercizio dell'attività agricola in proprio — risulti che il controllo effettivo dell'azienda è stato assunto anteriormente ai 24 mesi, la domanda è inammissibile per difetto del requisito di primo insediamento nel termine previsto, ancorché l'iscrizione camerale risulti successiva.



Quesito n. 5

Il bando stabilisce che non è ammissibile l'insediamento in un'azienda agricola formatasi successivamente al 01/06/2024 dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare fino al primo grado di parentela, fatti salvi i casi derivanti da successione mortis causa.

Nel caso in esame, una giovane richiedente intende costituire o ampliare la propria azienda agricola acquisendo, mediante regolare contratto di affitto, alcune particelle attualmente condotte nell'ambito dell'azienda agricola individuale del padre del proprio coniuge.

Il cedente/concedente sarebbe, pertanto, il suocero della richiedente, ossia un affine di primo grado e non un parente di primo grado ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice civile.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se l'acquisizione parziale di superfici dall'azienda agricola individuale del suocero possa essere considerata ammissibile ai fini del requisito C05, tenuto conto che il divieto previsto dal bando fa espresso riferimento ai parenti fino al primo grado e non agli affini.

Risposta

L'intervento è ammissibile in quanto il divieto di frazionamento è solo per i parenti di primo grado.

Quesito n. 6

La mia attuale condizione professionale è la seguente:

Titolo di studio: Laurea in Agraria (requisito che soddisfa la competenza professionale richiesta dal bando).

Posizione fiscale: Titolare di Partita IVA attiva in qualità di libero professionista, con codice ATECO relativo ad attività di consulenza/assistenza tecnica, e operante come operatore di Centro Assistenza Agricola (CAA).

Condizione agricola: Non ho mai aperto, né in passato né attualmente, una posizione fiscale con codice ATECO 01 (Attività agricole) né assunto la qualifica di capo azienda.

Tutto ciò premesso, si richiede cortesemente di chiarire i seguenti punti:

Avendo già una Partita IVA attiva come professionista, l'aggiunta o l'attivazione per la prima volta del codice ATECO 01 (agricolo) configura il requisito di "primo insediamento come capo azienda" ai fini del bando, fermo restando il rispetto della tempistica massima dall'insediamento effettivo?

Incompatibilità operatore CAA:

L'attuale attività di operatore CAA e la relativa Partita IVA professionale costituiscono motivo di esclusione o incompatibilità assoluta in fase di presentazione della domanda? In caso di esito positivo dell'istanza, tale posizione professionale può essere regolarizzata o dismessa entro i termini di conclusione del Piano Aziendale (PSA), al fine di garantire i requisiti di prevalenza del reddito e del tempo di lavoro previsti dalla norma?

Risposta:

La titolarità di partita IVA per attività professionali non è ostativa. Il bando chiede l'apertura per la prima volta della posizione presso la Camera di Commercio con codice ATECO 01 e della posizione previdenziale agricola INPS: l'attivazione del codice agricolo in capo ad un soggetto che sia già titolare di partita IVA per attività diverse, configura pertanto il primo insediamento, ferme le altre condizioni (controllo effettivo in qualità di capo azienda nei 24 mesi antecedenti il rilascio della DDS).

L'attività di operatore CAA non costituisce causa di esclusione, ma rileva sotto il profilo del conflitto di interessi qualora il medesimo soggetto detenga il fascicolo aziendale dell'azienda beneficiaria. In tale ipotesi il fascicolo e la pratica dovranno essere gestiti da un diverso Centro di Assistenza Agricola, secondo la normativa di settore e le istruzioni operative AGEA.

Quesito n. 7

in riferimento alle indicazioni riportate in oggetto, il giovane agricoltore che intende insediarsi per la prima volta come "capo azienda" deve possedere adeguati requisiti in formazione e competenze.

In merito al titolo di studio in possesso al richiedente (titolo di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo non agricolo, ovvero di primo grado + attestato di frequenza di uno o + corsi per un totale di 150 ore), non possono partecipare al bando i soggetti che non sono in possesso di codesto titolo, mi spiego meglio: chi è in possesso



del solo diploma di scuola media inferiore - diploma di terza media (Diploma di Licenza conclusiva del Primo Ciclo di Istruzione), non può partecipare al bando ??.

Inoltre, nel caso in cui il beneficiario sia in possesso del titolo di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo non agricolo, l'attestato di frequenza a 1 o + corsi di formazione per un totale di 150 H lo può conseguire successivamente al rilascio della domanda di sostegno, ovvero entro la data di conclusione del Piano Aziendale?

Risposta:

Il possesso del diploma di terza media non preclude la partecipazione. Il requisito C02 ammette il titolo di scuola secondaria di primo grado unitamente, in alternativa, a: -attestato di frequenza a corsi per almeno 150 ore con superamento dell'esame finale, su tematiche agroalimentari, presso enti accreditati dalle Regioni o Province autonome (lett. c); ovvero -esperienza lavorativa triennale nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al regime previdenziale e attestata dal versamento dei contributi INPS (lett. d).

I titoli di studio e l'esperienza triennale devono essere posseduti prima del rilascio della DDS.

L'attestato relativo alle 150 ore può essere conseguito successivamente, entro la conclusione del Piano Aziendale, fermo restando il possesso del titolo di primo o secondo grado alla data di rilascio della domanda. Tale acquisizione costituisce impegno, la cui violazione comporta la revoca del premio.

Ai fini del punteggio P01 rilevano i titoli posseduti alla data di rilascio della DDS.

SETTORE 207.01.00

Politiche per la competitività dell'agroalimentare campano.

Via G. Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 – Napoli (NA) – Tel: +39 081 796 7751

E-mail: agricoltura.competitivita@regione.campania.it

PEC: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it

Sito WEB: <https://agricoltura.regione.campania.it>